



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

UFFICIO DI GABINETTO

C.so Italia n.72 – 97100 Ragusa Tel. 0932-676386

Email: sindaco@comune.ragusa.gov.it

Ordinanza sindacale n. 467 del 5 giugno 2020

Oggetto: Apertura al pubblico del Cimiteri Comunali. Modifiche all'ordinanza n.283 del 18 maggio 2020

Il Sindaco

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 51 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 che stabilisce che "la manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria) che prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio comunale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato le nuove disposizioni per l'inizio della cosiddetta "Fase 2" divenute operative – ai sensi dell'articolo 10 – a far data 4 maggio 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 18 del 30 aprile 2020 che all'art. 7 attribuisce la facoltà ai sindaci di effettuare l'apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare l'assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Siciliana

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 02 giugno 2020 del Presidente della Regione Siciliana

CONSIDERATE le misure organizzative previste, finalizzate ad evitare l'assembramento di visitatori e a garantire la distanza interpersonale

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 277 del 02 maggio 2020, nonché l'ordinanza sindacale n. 283 del 18 maggio 2020 con la quale si procedeva a regolamentare l'accesso ai cimiteri comunali, prevedendo la giornata di chiusura alla domenica per effettuare la necessaria sanificazione dei siti;

RISCONTRATA l'esigenza di consentire l'accesso alle aree cimiteriali anche nelle giornate di domenica al fine di consentire la possibilità ai cittadini di recarsi a far visita ai propri defunti anche nelle giornate non lavorative;

VISTO l'art 50 comma 4 del TUEL;

VISTO l'O.R.EE.LL.; VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

- 1) ferme restando tutte le altre prescrizioni di cui alle ordinanze n.283/2020 l'apertura ai visitatori dei Cimiteri Comunali nelle giornate di domenica;
- 2) a tutti i visitatori di evitare formazione di assembramenti e di portare la mascherina sempre con sé, ed indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio Tale obbligo non sussiste per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso.

La Polizia comunale, e le altre Forze per legge tenutevi, provvederanno a fare rispettare la presente ordinanza, emanata in conformità alla disciplina nazionale e regionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la cui mancata osservanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

La presente ordinanza ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Ragusa, con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge, e sino al permanere delle condizioni sanitarie fin qui registrate.

Per le violazioni in materia di contenimento del contagio da Covid 19 si applicheranno le sanzioni amministrative di cui al DL 25/03/2020 n°19 (In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del D.lvo 267/2000)

INFORMA

Si informa che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 2/7 /2010, n. 104;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Regione Siciliana, nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 /11/1971, n. 1199.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza alla:

- Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Comando Provinciale CC;
- Comando Provinciale GdF;
- Polizia Locale di Ragusa
- Dirigente Settore Ambiente;
- Presidenza Regione Siciliana..
-

La presente ordinanza sarà resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sui social ufficiali del comune.

Dal Palazzo di Città, 05 giugno 2020



Il Sindaco
Giuseppe Cassi

